


  
 Comune di Castelnuovo del Garda
   
 Provincia di VERONA
   
 Prot. n° 0007048 - Cat. I
   
 del 30-03-2007
   
 Ufficio: SINDACO



ALRO DI...
   
 DAL 03/04/07

*Prefettura di Verona*

*Ufficio territoriale del Governo*

Proc. W.A. n. 494/04 – Area I

Verona, 29 marzo 2006

**TRAMITE FAX**

Al Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Verona

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni della Provincia

Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di Bovolone

Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di Cazzano di Tramigna

Al Sig. Commissario Prefettizio del Comune di Arcole

**Oggetto:** Riapertura dei termini per la concessione dei benefici in favore delle vittime dell'estorsione e dell'usura – Art. 6-ter D.L. 28.12.2006, n. 300, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26.02.2006, n. 17.

L'art. 6-ter del D.L. 28.12.2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.2006, n. 17 (*All. n. 1*), ha previsto la riapertura dei termini di presentazione delle domande per la concessione dei benefici in favore delle vittime dell'estorsione e dell'usura.

In relazione al suddetto argomento, è stata emanata la circolare n. 698/BE (BQ) in data 6 c.m. (*All. n. 2*) ed è stato pubblicato nell'area "Antiracket ed Antiusura" del sito internet del Ministero dell'Interno un vademecum esplicativo sui requisiti soggettivi, i tempi e le modalità per usufruire della riapertura dei termini (*All. n. 3*).

Al riguardo, si ritiene di evidenziare che, in base alla suddetta normativa, possono presentare domanda per ottenere una elargizione o un mutuo senza interessi coloro che abbiano subito eventi dannosi denunciati o accertati dopo il 1° gennaio 1990, nel caso di estorsione, o dopo il 1° gennaio 1996, nel caso di usura.



*Prefettura di Verona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Inoltre, è stata prevista la possibilità di integrare domande già presentate o di chiedere il riesame di decisioni già adottate da parte del Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

Ciò premesso, nel sottolineare l'apporto particolarmente significativo che codesti Enti, per le specifiche finalità istituzionali perseguite, possono fornire nell'opera di diffusione del messaggio che il cittadino o l'imprenditore in difficoltà non è solo, ma può fare affidamento su sostegni economici predisposti per aiutare quanti, denunciando i reati subiti, collaborano a far emergere i fenomeni criminali, si prega le SS.LL. di voler disporre, negli ambiti di competenza, la massima divulgazione delle opportunità offerte dalla riapertura dei termini di cui trattasi.

Si prega di informare gli interessati che, per qualsiasi chiarimento, potrà essere contattato l'ufficio di questa Prefettura incaricato di seguire le tematiche del racket e dell'usura: Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica.

Si ringrazia.

Il PREFETTO  
(Fortunati)

CP  
A

D.L. 28-12-2006 n. 300

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse.

Publicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2006, n. 300.

*Allegato n. 1<sup>a</sup>*

**D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 <sup>(1)</sup>.**

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse <sup>(2) (3)</sup>.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2006, n. 300.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 2007, n. 17.

(3) Titolo così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

**Art. 6-ter. Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura.**

1. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge n. 44 del 1999, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 fossero in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del citato regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano

interamente sul Fondo unificato di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ad invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalle citate leggi 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, e 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni <sup>(58)</sup>.

---

(58) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17.

---



*Il Commissario straordinario del Governo  
per il coordinamento delle iniziative  
antiracket ed antiusura*

*Allegato n. 2<sup>n</sup>*

Prot. n.: 698/BE (BQ)

Roma, 6 marzo 2007

**Ai Signori Prefetti**

**Loro Sedi**

**Ai Signori Commissari del Governo di**

**Bolzano e Trento**

**Ai Signor Presidente della Regione  
Autonoma Valle d'Aosta  
Servizio affari di Prefettura  
Piazza della Repubblica n. 15**

**11100 Aosta**

OGGETTO: Articolo 6-ter del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, pubblicata sul supplemento ordinario n. 48/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 26 febbraio 2007.

Sul supplemento ordinario n. 48/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 26 febbraio 2007 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2007, n. 17, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 26 dicembre 2006, n. 300, concernente la proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

11184 Roma - Via C. D'Azeglio, 39

Tel. 06 - 46337519 Fax 06 - 46349701

0412703666



*Il Commissario straordinario del Governo  
per il coordinamento delle iniziative  
antiracket ed antiusura*

Con l'articolo 6-ter, inserito dalla legge di conversione, è stata disposta la massima riapertura dei termini di presentazione delle domande per la concessione dei benefici dell'elargizione e del mutuo a favore delle vittime dell'estorsione e dell'usura.

Con tale norma viene data, pertanto, la più ampia attuazione al principio di applicazione delle norme in favore delle vittime dell'estorsione e dell'usura per fatti antecedenti all'entrata in vigore della normativa di settore, ricomprendendo anche i soggetti che non si sono avvalsi o non hanno potuto avvalersi delle facoltà previste con identiche modalità dall'art. 145, comma 26, della legge finanziaria per l'anno 2001.

In particolare, sono previste possibilità di presentazione o di ripresentazione delle domande relative ai due benefici dell'elargizione e del mutuo, secondo le ipotesi di seguito esposte:

- 1- possibilità di presentare domanda per la concessione dei benefici dell'elargizione e del mutuo, rispettivamente, per i reati di estorsione e di usura, in relazione a eventi dannosi denunciati o accertati ancor prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge;
- 2- possibilità per i procedimenti in itinere di integrare la domanda su invito del Comitato di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura;
- 3- possibilità di riesame, a domanda dell'interessato, per decisioni già adottate.

Presupposto indispensabile e comune a tutte le ipotesi anzidette è che i fatti relativi al reato di estorsione siano stati denunciati o accertati dal 1° gennaio 1990 in poi e che i fatti relativi al reato di usura si siano verificati dopo il 1° gennaio 1996.

Le domande per la concessione dei benefici dell'elargizione e del mutuo debbono essere presentate o ripresentate entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (27 febbraio 2007).

Sono, inoltre, previste, in relazione agli stessi benefici dell'elargizione e del mutuo e sempre nell'ottica di favorire la massima emersione dei delitti in questione, le seguenti ulteriori ipotesi:

- 1- possibilità di presentare domanda per la concessione di mutuo o di elargizione, in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati dopo l'entrata in vigore

00184 Roma - Via C. Battisti 59

Tel. 06 - 45337500 Fax 06 - 46249701

0412703666



*Il Commissario straordinario del Governo  
per il coordinamento delle iniziative  
antiracket ed antiusura*

della legge n. 44/1999 (10 marzo 1999), ma prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 455/1999 (1° settembre 1999), entro 120 giorni, se elargizione, ed entro 180 giorni, se mutuo, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (27 febbraio 2007);

- 2- possibilità di ripresentare la domanda negli stessi termini, nel caso in cui in tale periodo (10.3.1999 - 1.9.1999) sia stata adottata una decisione;
- 3- possibilità di presentazione della domanda di concessione di elargizione o di mutuo per eventi dannosi, i cui termini di presentazione delle domande fossero in corso o fossero già scaduti alla data di entrata in vigore del regolamento n.455/99 (1° settembre 1999), entro, rispettivamente, 120 giorni (se elargizione) ed entro 180 giorni (se mutuo), decorrenti sempre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (27 febbraio 2007).

Nulla è innovato per quanto attiene alle modalità di presentazione delle istanze di accesso al Fondo di Solidarietà e della relativa documentazione, che continuano ad essere regolate dalle disposizioni regolamentari vigenti e dalle istruzioni impartite in conformità dal Commissario Straordinario, alle quali integralmente si rinvia.

**I Signori Prefetti sono pregati di dare la più ampia pubblicità al contenuto della presente circolare, convocando a tal fine tutte le Associazioni e Fondazioni antiracket ed antiusura presenti sul territorio, curando la massima diffusione della stessa a mezzo dei canali d'informazione esistenti nella provincia ed informando, con ogni tempestività, nelle forme ritenute opportune e con rispetto delle norme poste a tutela della privacy, quegli istanti che possono rientrare nelle nuove previsioni normative e che in passato non hanno visto accolte le loro domande presentate alle rispettive Prefetture, perché fuori dai termini fissati dalle disposizioni legislative allora vigenti.**

*Lauro,*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Lauro)





- 5 – Vittime di richieste estorsive per eventi dannosi denunciati o accertati nel periodo dal 10 marzo 1999 al 1° settembre 1999
- 6 – Vittime di usura per eventi dannosi denunciati o accertati nel periodo dal 10 marzo 1999 al 1° settembre 1999
- 7 – Vittime di richieste estorsive che abbiano già presentato domanda di concessione dell'elargizione, sulla quale è stata adottata nel periodo dal 10 marzo 1999 al 1° settembre 1999 una delle decisioni richiamate nel punto 4
- 8 – Vittime di usura che abbiano già presentato domanda di concessione del mutuo, sulla quale è stata adottata nel periodo dal 10 marzo 1999 al 1° settembre 1999 una delle decisioni richiamate nel punto 4
- 9 – Vittime di richieste estorsive che non abbiano tempestivamente presentato la domanda per la concessione dell'elargizione, i cui termini di decadenza erano in corso o scaduti alla data del 1° settembre 1999
- 10 – Vittime di usura che non abbiano tempestivamente presentato la domanda di concessione del mutuo, i cui termini di decadenza erano in corso o scaduti alla data del 1° settembre 1999

## **2 – Termini di presentazione delle domande.**

Le domande per la concessione dei benefici di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 debbono essere presentate entro e non oltre il giorno 25 ottobre 2007.

Le domande per la concessione dell'elargizione di cui ai punti 5, 7 e 9 debbono essere presentate entro e non oltre il giorno 27 giugno 2007.

Le domande per la concessione del mutuo senza interessi di cui ai punti 6, 8 e 10 debbono essere presentate entro e non oltre il giorno 27 agosto 2007.

### **3 – Modalità di presentazione delle domande.**

Possono presentare le domande gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani o gli esercenti libere arti o professioni che abbiano subito un danno, un mancato guadagno od una intimidazione ambientale a seguito di attività estorsive ed abbiano denunciato i fatti oppure gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani o gli esercenti libere arti o professioni che abbiano pagato interessi usurari ed abbiano denunciato i fatti.

Le domande per ottenere dal Fondo di Solidarietà una elargizione (per le vittime dell'estorsione) od un mutuo senza interessi (per le vittime dell'usura) debbono essere presentate, entro i termini suddetti, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso o si è consumato il delitto (se estorsione) oppure del luogo in cui è stata presentata la denuncia all'Autorità giudiziaria o hanno avuto inizio le indagini da parte della stessa Autorità (se usura).

Le domande dovranno essere compilate su appositi moduli da richiedere alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e dovranno contenere le notizie richieste ed essere corredate dei documenti che verranno indicati.